



COMUNE DI OTTANA

REGOLAMENTO

PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 26 del 18/05/2023

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici a soggetti terzi pubblici e privati: di norma associazioni, fondazioni, comitati ed altre istituzioni di carattere privato senza fini di lucro (DPR 361/2000).
2. Le norme del presente regolamento non si applicano:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati a soggetti a cui il Comune partecipa, a causa di tale partecipazione;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dal Comune nell'esercizio di funzioni delegate, anche impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, ovvero nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento comunale. Il presente regolamento non si applica ai fondi finalizzati provenienti da soggetti esterni.
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dal Comune di Ottana a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali, regionali e comunali;
 - f) ai contributi per attività sportive le cui modalità di erogazione sono disciplinate da una specifica e autonoma regolamentazione;
 - g) ai contributi e ai benefici economici erogati a persone fisiche per finalità socio assistenziali;
 - h) ai contributi e benefici economici alle scuole per funzioni istituzionali;
 - i) alle quote associative;
 - j) ai contributi in conto capitale;
 - k) ai contributi erogati alle associazioni di protezione civile iscritte all'albo regionale esclusivamente per le finalità proprie dell'attività di protezione civile;
3. Agli ambiti esclusi dall'applicazione del presente regolamento si applicano i principi generali della materia.
4. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà del Comune contenute nei vigenti regolamenti comunali di settore.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale garantisce anche il contemperamento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione

dell'impiego delle risorse pubbliche.

3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nel caso in cui si tratti solo di recepire formalmente una precisa prescrizione normativa.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:
 - a) contributi ordinari: somme di denaro erogate a sostegno di attività esercitate dal soggetto richiedente sulla base della programmazione annuale del PEG;
 - b) contributi straordinari: somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, oppure con caratteristiche di urgenza, organizzate sul territorio comunale e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo ed interesse;
 - c) patrocinio: riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori ed espressione della simbolica adesione del Comune;
 - d) altri benefici economici: prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale; possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui all'art. 16, comma 4;
 - e) collaborazioni: realizzazione di un'iniziativa insieme ad altri soggetti o enti pubblici o privati in qualità di co-promotore, con conseguente assunzione di responsabilità solidale.
Le collaborazioni sono approvate con determina del responsabile del servizio comunale competente, con la sottoscrizione di apposito disciplinare, cofirmato dalle parti, nel quale sono dettagliati i rapporti finanziari e di collaborazione, nonché le specifiche responsabilità di ciascuno.
 - f) Struttura competente: l'articolazione organizzativa del Comune, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:
 - a) sociale e socio-assistenziale: per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione

sociale;

- b) istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani: per attività e iniziative promozionali e culturali in campo scolastico e delle problematiche giovanili; per iniziative e interventi finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative; per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche; per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati; per iniziative e attività volte a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
 - c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici: per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del comune; per allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura del comune; per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali; per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
 - d) tutela e valorizzazione delle tradizioni locali e degli eventi popolari;
 - e) tutela dell'ambiente: per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
 - f) turismo: per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;
 - g) sviluppo economico: per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del comune le produzioni locali; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del comune e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;
 - h) protezione civile: per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
 - i) attività umanitarie e di sostegno alla pace, di informazione alla cittadinanza, prevenzione e salute: per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza.
2. I provvedimenti di concessione di contributi e di altri benefici economici di cui al presente regolamento comportano assunzione di responsabilità in capo ai beneficiari circa il corretto utilizzo delle risorse erogate.
3. I provvedimenti di cui al precedente comma possono riguardare esclusivamente attività che si svolgono nel territorio del Comune di Ottana ovvero risultino di competenza dello

stesso Comune o che comunque comportino benefici e vantaggi per la comunità dal Comune stesso amministrata, salvo casi in cui per l'elevato contenuto sociale ed umanitario delle attività suddette ovvero, a fronte di calamità naturali ed eventi simili, l'Amministrazione civica ritenga opportuno disporre l'effettuazione di interventi economici allo scopo.

Art. 5 - Elenco delle Associazioni

1. Al fine di rilevare la realtà delle associazioni operanti nel territorio comunale, è istituito un elenco di associazioni che prevedano nel loro statuto o atto costitutivo, quale oggetto principale lo svolgimento senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità sociale nei settori individuati nel precedente articolo.
2. Il funzionario responsabile del settore Cultura cura l'aggiornamento dell'elenco, previo accertamento dei fini d'interesse generale o diffusi perseguiti e del numero degli associati, al fine di assicurare una adeguata rappresentatività.
3. Nel primo anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile competente predispone un avviso pubblico che stabilisce modalità e termini di presentazione delle domande di iscrizione, redatte utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio comunale e reperibile nel sito istituzionale.
4. Nella domanda devono essere specificati la denominazione del soggetto richiedente, la sede e altro eventuale recapito, il nome del rappresentante o del referente espressamente delegato per i rapporti con il Comune di Ottana.
5. Alla domanda devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo o dello statuto, con relativo verbale di approvazione;
 - b) relazione sull'attività svolta e sui programmi che l'Associazione intende realizzare;
 - c) elenco dei soci e componenti del Consiglio di Amministrazione, Direttivo o altro organo previsto dallo statuto o da norme di legge, e relativo verbale di nomina;
 - d) copia ultimo bilancio approvato dall'assemblea dei soci;
 - e) copia del documento d'identità del richiedente.
6. La domanda dovrà essere redatta esclusivamente sul modulo predisposto.
7. La domanda può essere rigettata per mancanza dei requisiti, in caso di documentazione incompleta o di atti adottati dall'associazione in violazione delle norme di legge e statutarie. Il venir meno dei requisiti per l'iscrizione all'elenco deve essere immediatamente comunicato al Comune di Ottana dal rappresentante legale o dal referente di cui al precedente comma 4.
8. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro 15 giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentanza legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.
9. L'iscrizione all'Elenco è condizione necessaria per poter beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento.
10. In sede di prima applicazione del regolamento, entro 30 giorni dalla chiusura del bando l'Ufficio comunale competente, verificata la regolarità e completezza delle domande pervenute, provvederà a stilare l'apposito elenco;

11. L'elenco delle associazioni, dopo la prima applicazione, verrà aggiornato/integrato in occasione di nuove domande, per venir meno dei requisiti richiesti o per cessazione dell'attività.

Articolo 6 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:
 - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
 - b) associazioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - c) associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
 - d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio comunale, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.

I soggetti beneficiari di cui sopra devono avere un numero di soci o aderenti non inferiore a 3 (tre).

2. L'Amministrazione comunale può concedere, in casi particolari, contributi a soggetti che svolgono iniziative anche fuori dal territorio cittadino purché finalizzate alla promozione dell'immagine del Comune, del suo prestigio, cultura, storia, arte e territorio.
3. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.

Articolo 7 – Concessione di contributi ordinari

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio in corso e alle sue successive modifiche, stabilisce la somma da destinare alla concessione di contributi.
2. Entro il 31 marzo, la struttura comunale competente adotta e pubblica un bando per la concessione dei contributi ordinari. Resta salva la facoltà dell'amministrazione di dare corso alla pubblicazione di ulteriori bandi in relazione a specifici settori di intervento o all'incremento dei fondi stanziati nel bilancio.
3. Nel bando devono essere indicati almeno:
 - a) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
 - b) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - c) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - d) la natura del contributo, ovvero se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 16;
 - e) i criteri che verranno seguiti per l'assegnazione del contributo;
 - f) le modalità di erogazione del contributo e della sua rendicontazione.
4. Il bando deve essere pubblicato nell'albo pretorio on line e deve essere adeguatamente

pubblicizzato e diffuso attraverso il sito del Comune e mediante affissione in locali pubblici;

5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile del settore competente, con propria determinazione.
6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.
7. Il Responsabile del settore competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.
8. Per la valutazione delle richieste di contributo, il Responsabile del settore può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
10. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate come spese ammissibili l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Le voci di spesa relative a prestazioni professionali di dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o collaboratori del beneficiario sono considerate ammissibili soltanto per la parte relativa ad un impiego congruo nelle manifestazioni contribuite.

Articolo 8 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri, anche non cumulativi:
 - livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
 - valorizzazione delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e riduzione degli impatti ambientali;
 - grado di rilevanza territoriale dell'attività;
 - livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
 - quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
 - originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
 - capacità di autofinanziamento e cofinanziamento;
 - capacità di proporre un progetto in aggregazione fra più associazioni e/o soggetti;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata e relative modalità di svolgimento;
 - quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
 - gratuità o meno delle attività programmate;

- accessibilità alle persone diversamente abili.
2. Il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate, e non potrà mai essere superiore alla differenza costi – ricavi ed in particolare, non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi del seguente art. 10 e le entrate relative all'iniziativa od attività specifica oggetto della richiesta.
 3. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 7, il Responsabile del settore competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.
 4. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi del precedente comma 2, dovesse risultare una differenza fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il responsabile del servizio dovrà procedere al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

Articolo 9 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi dalla Giunta Comunale con propria deliberazione. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura comunale competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 20 (venti) giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa, salvo che l'iniziativa rivesta carattere d'urgenza.
2. La richiesta deve contenere:
 - a) l'indicazione di luoghi, date, orari e durata dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 - b) una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che si intendono perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine del comune;
 - c) il tipo di contributo o altro beneficio economico richiesto;
 - d) il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
3. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. La Giunta Comunale decide in ordine alla concessione del contributo tenuto conto:
 - della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;

- della capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine, in tutte le sue manifestazioni, del comune;
 - dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 - della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti dall'autofinanziamento, da altri soggetti pubblici e/o privati;
 - gratuità o meno dell'iniziativa.
6. Nella motivazione contenuta nella deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
 7. Il contributo non potrà eccedere la somma necessaria per realizzare l'iniziativa e l'attività ammessa a finanziamento, detratte le entrate accertate, e non potrà mai essere superiore alla differenza costi – ricavi ed in particolare, non può in ogni caso superare la differenza tra le spese ritenute ammissibili ai sensi del seguente art. 10 e le entrate relative all'iniziativa od attività specifica oggetto della richiesta.
 8. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate come spese ammissibili l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Le voci di spesa relative a prestazioni professionali di dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o collaboratori del beneficiario sono considerate ammissibili soltanto per la parte relativa ad un impiego congruo nelle manifestazioni contribuite.
 9. Ove dal consuntivo presentato dal beneficiario ai sensi del precedente comma 7, dovesse risultare una differenza, fra le spese ritenute ammissibili e le entrate relative all'iniziativa o attività specifica oggetto della richiesta, di importo inferiore agli acconti già corrisposti, il dirigente responsabile del servizio dovrà procedere al recupero della somma eccedente a carico del beneficiario.

art. 10 - Spese ammissibili

Sono riconosciute ammissibili quali spese dirette di svolgimento:

- a) il fitto per l'utilizzo, per i soli scopi della manifestazione, di locali, impianti o strutture;
- b) le spese di allestimento dei medesimi locali, impianti o strutture (addobbo, scenografie, opere grafiche, drappeggio, montaggio, smontaggio, ecc.);
- c) le spese di noli di attrezzature e strumentazioni e attrezzature tecniche, artistiche strettamente necessarie alla manifestazione;
- d) le spese per la sola pubblicità e divulgazione della manifestazione (inserzioni, manifesti, brochure, stampa, video, ufficio stampa, affissioni, ecc.);
- e) le spese derivanti dai diritti d'autore;
- f) eventuali premi e riconoscimenti;
- g) eventuali compensi ufficiali per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato;
- h) eventuali spese di viaggio e di ospitalità (vitto e alloggio) per i soli relatori, conferenzieri, artisti, gruppi artistici, ecc., la cui prestazione fa parte del programma approvato e sempre che non residenti e la cui presenza alla manifestazione sia ostacolata dalla lontananza della località di provenienza o da necessità organizzative di gruppo (es. trasporto gruppo artisti, ecc.);

- i) eventuali spese per il coordinamento artistico o culturale della manifestazione, quando questo è affidato personalmente a elementi di comprovata qualificazione professionale o artistica o culturale (es. direttore artistico, regista, direttore di scena, attore, scrittore, presentatore, coreografo, scenografo, ecc.) e le cui prestazioni sono richieste dal tipo e dalla complessità della manifestazione organizzata;
- j) altre spese, se ritenute di diretta imputazione allo svolgimento della manifestazione (da dettagliare e specificare).

Documentazione richiesta a comprova delle spese ammissibili:

Compensi a persone:

- a) se trattasi di soggetto che svolge in via abituale attività di lavoro autonomo, arte o professione, iscritto o non in albi professionali, il compenso è da considerarsi quale ordinario emolumento professionale e, pertanto, deve essere "fatturato" con IVA e assoggettato a ritenuta d'acconto IRPEF a norma di legge; in caso di dipendenti dell'organismo richiedente, dovrà essere evidenziata nell'apposita busta paga l'importo relativo all'attività finalizzata alla realizzazione della manifestazione contribuita;
- b) per i soggetti che non svolgono in via abituale un'attività di lavoro autonomo, arte e professione il compenso deve intendersi quale reddito di lavoro autonomo a carattere occasionale e assoggettato alla sola ritenuta d'acconto IRPEF. Sarà pertanto documentato con normale ricevuta o nota d'addebito che indichi che trattasi di prestazione occasionale fuori campo IVA;
- c) per i soggetti non residenti in Italia, chiamati specificatamente per la manifestazione e la cui prestazione di carattere artistico, culturale e facente parte del programma approvato, i compensi sono assoggettati alle medesime regole di imponibilità generale previste per i residenti (es. l'occasionalità esclude l'applicabilità dell'IVA, ecc.), ma la ritenuta è applicata nella misura di legge a titolo di imposta e, in ogni caso, la fattura o ricevuta deve riportare il codice fiscale del beneficiario dell'importo.
- d) Le fatture e le ricevute fiscali o le ricevute semplici dovranno contenere, oltre agli estremi delle parti (partiva I.V.A., codice fiscale, nominativo del fornitore) la data e la specifica natura, qualità e quantità della prestazione.
- e) Nel caso di applicazione di ritenuta d'acconto dovrà essere prodotta la copia del versamento effettuato.
- f) Per tutte le altre spese esclusivamente con fattura e ricevuta fiscale o ricevuta conforme alle norme vigenti.
- g) Le spese di viaggio, vitto e alloggio devono essere indicate chiaramente e riferite alle attività programmate, con indicazione del numero dei fruitori.

Non sono ammissibili:

- 1) Le spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualunque genere;
- 2) Ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi, ecc.
- 3) Acquisto beni durevoli;
- 4) Non sono ammissibili scontrini fiscali, auto - fatture, ricevute generiche e non conformi e quanto non ritenuto ammissibile o non osservante le presenti direttive.
- 5) Compensi ad altri organismi, se non derivanti da prestazioni artistiche oppure di

carattere specialistico che esulano dalla capacità istituzionale e tecnico - organizzativa del soggetto beneficiario e sempre che risultino indispensabili e correlate al buon fine della manifestazione.

Articolo 11 – Erogazione dei contributi

1. I contributi sono liquidati con provvedimento del Responsabile di Servizio competente entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione di rendicontazione così come previsto dalla regolamentazione.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dalla conclusione dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare al responsabile competente:
 - a) relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - b) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - c) copia delle fatture e dei documenti di spesa intestate al beneficiario, o ai beneficiari;
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo e l'impossibilità di ottenere contributi ordinari per i tre anni successivi.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa vigente.
6. Su richiesta, è ammessa la liquidazione di parte del contributo, come anticipo sulle spese, nella misura massima del 70 % del contributo stesso.
7. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore del Comune, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato.

Articolo 12 - Valorizzazione delle tradizioni popolari e religiose

1. Il Comune di Ottana pone in essere tutte le azioni necessarie per tutelare e valorizzare le tradizioni locali e gli eventi popolari quali importanti strumenti di promozione turistica e culturale del territorio. Rientrano in questo settore d'intervento i contributi che l'Amministrazione Comunale concede, secondo le modalità stabilite nel presente articolo, a sostegno delle manifestazioni organizzate per le celebrazioni religiose e civili in occasione delle ricorrenze più sentite e rappresentative per la comunità.
2. La concessione dei contributi è approvata dalla Giunta Comunale sulla base dell'importo complessivo stanziato nel bilancio di previsione da ripartire tra le varie manifestazioni tenendo conto del programma dei festeggiamenti, della loro durata, della storicità della festa e delle loro specifiche caratteristiche.
3. Per l'erogazione del contributo, il soggetto beneficiario, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'evento o delle manifestazioni ammessi a contributo, devono presentare all'ufficio

competente:

- a) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - b) copia delle fatture e dei documenti di spesa.
4. I contributi di cui ai precedenti commi sono liquidati con provvedimento del Responsabile dell'ufficio competente entro i 60 giorni successivi.
 5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.

Articolo 13 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi da parte del Comune per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, tutto il materiale pubblicitario relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: *“con il contributo del Comune di Ottana”*.

Articolo 14 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.13, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'iniziativa o l'evento per cui è stato concesso il contributo non si sia svolto ovvero non sia stato realizzato entro i termini previsti nell'atto di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui è stato concesso il contributo, sia ordinario che straordinario.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso il contributo sia stata svolta in misura parziale o differente, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta, sempreché la parte realizzata sia ritenuta conforme al programma ammesso a contributo;
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, e comunque per negligenze o cause imputabili al soggetto richiedente, lo stesso non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 15 – Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio provvedimento motivato, sentito l'Assessore competente per il settore di intervento, oppure dall'Assessore competente per il settore di intervento, con proprio provvedimento motivato.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il patrocinio, almeno 20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento. Nel caso in cui la richiesta non comprenda le agevolazioni e i benefici di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 il termine di cui al presente comma è ridotto a 10 giorni.

3. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applicano integralmente gli articoli 11 e 13.
6. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte del Comune, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.
7. In presenza della concessione del patrocinio per iniziative senza scopo di lucro è consentito fornire ai richiedenti coppe, targhe, medaglie e simili.
8. La fornitura di coppe, targhe, medaglie e simili è disposta dal Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 9, comma 7, e nei limiti delle risorse disponibili.
9. Tutto il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa deve recare la seguente dicitura: "*con il patrocinio del Comune di Ottana*".

Articolo 16 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta Comunale destina a contributi mediante l'approvazione del PEG.
3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale, si tiene conto dei prezzi ordinariamente praticati. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.
4. Il personale del Comune è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionale e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.
5. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.
6. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.

7. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita o distruzione del bene.
8. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione Comunale il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
9. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
10. Il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
11. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio del Comune si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento comunale per la gestione del patrimonio.

Art. 17 – Norme applicative

1. I provvedimenti attributivi di vantaggi economici di qualunque genere devono contenere l'attestazione sull'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente regolamento.
2. La Giunta Comunale può stabilire le linee guida applicative del regolamento in relazione a specifiche tipologie di contributi.
3. La modulistica da compilare per il procedimento di richiesta di contributi, patrocini e collaborazioni, è pubblicata sul sito del Comune, e le istanze vanno redatte esclusivamente a mezzo dei suddetti modelli.

Art. 18 – Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, gli atti di concessione dei benefici di cui al presente regolamento, corredati dei riferimenti ai criteri e alle modalità di concessione in esso normati, sono pubblicati ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.
2. Tali adempimenti sono a carico del Responsabile del settore competente.

Art. 19 – Trattamento dei dati personali

I dati raccolti sono trattati e utilizzati ai sensi del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali n. 679/2016, come integrato con la normativa nazionale in materia dei dati, per le finalità previste dal presente regolamento, <https://www.comune.ottana.nu.it/info/privacy>.

Art. 20 – Eliminazione norme in contrasto

Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono eliminate tutte le altre norme regolamentari dell'ente in contrasto con esso.

Art. 21 – Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il responsabile del settore competente.

Art. 22 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale e regionale di settore vigente.

Modulistica allegata:

1. Domanda di iscrizione all'elenco comunale delle associazioni
2. Domanda di patrocinio
3. Modello domanda contributo ordinario e straordinario
4. Modello rendicontazione contributi